SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 17 settembre 2009.

Modifica del decreto 10 settembre 2009 di riconoscimento, al sig. Leube Joachim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. *(09A11774)* . . . . Pag. 1

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 settembre 2009.

Rinnovo della designazione alla società «OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.», quale organismo notificato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996. *(09A11806)* . . . . Pag. 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 settembre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «SIDEL S.p.a.», ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 834/2007. *(09A11788)* . . . . Pag. 2

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11827)* . . . . . . Pag. 4

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11828)* . . . . . . Pag. 4

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11829)* . Pag. 4

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11830)* . . . . . . Pag. 5

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Spoleto S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11831)* . . . . . . Pag. 5

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11832)* . Pag. 5

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.A. all'emissione di assegni circolari. *(09A11833)* Pag. 6

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2009.

Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. *(09A11826)*. . . . Pag. 6

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 23 settembre 2009.

Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS. (Deliberazione n. 527/09/CONS). *(09A11779)* . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del giorno 28 settembre 2009. *(09A11810)* . . . . Pag. 17

Cambi di riferimento del giorno 29 settembre 2009. *(09A11812)* . . . . Pag. 17

Cambi di riferimento del giorno 30 settembre 2009. *(09A11811)* . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario. *(09A11773)* . . . Pag. 18

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario. *(09A11776)* . . . Pag. 18

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario. *(09A11775)* . . . Pag. 19

Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio medico chirurgico «Racumin®». *(09A11770)* . . . . Pag. 19

Ministero dello sviluppo economico:

Comunicato relativo al decreto 25 maggio 2009, recante: «Aggiornamento della Rete regionale di trasporto». *(09A11842)* . . . . Pag. 19

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Verifica di assoggettabilità ambientale, concernente il progetto dell'autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia. *(09A11780)* . . . . Pag. 19

Provvedimento negativo di compatibilità ambientale del progetto della diga di Abbaluchente sul fiume Posada. *(09A11781)* . . . . Pag. 19

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Avvio della consultazione pubblica, concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti, ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi. *(09A11825)* . . . . . . Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 settembre 2009.

Modifica del decreto 10 settembre 2009 di riconoscimento, al sig. Leube Joachim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 10 settembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di chimico, conseguito in Germania dal sig. Leube Joachim, nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Leube;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 10 settembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di chimico, conseguito in Germania dal sig. Leube Joachim, nato a Andernach (Germania) il 24 dicembre 1953, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al Paese in cui detto titolo professionale è stato conseguito dalla richiedente ed all'Autorità competente del Paese stesso, la frase: «titolo accademico professionale spagnolo» è sostituita dalla frase: «titolo accademico professionale tedesco»; la frase «Autorità competente rumena» è sostituita dalla frase «Autorità competente tedesca».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 settembre 2009.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11774

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 settembre 2009.

Rinnovo della designazione alla società «OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.», quale organismo notificato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON IL

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto interministeriale del 23 febbraio 2004 di prima autorizzazione della Soc. OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.;

Vista l'istanza del 5 dicembre 2008, protocollo MiSE n. 11994 del 09 febbraio 2009, con la quale la Società OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P.Nenni n. 32 - 00036 Palestrina (Roma) ha richiesto il rinnovo della designazione quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione alla Società OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P. Nenni n. 32 - 00036 - Palestrina (Roma) , ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è rinnovata per ulteriori cinque anni.

2. Il suddetto Organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. L'OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Divisione XIV- ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

09A11806

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «SIDEL S.p.a.», ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009;

Visto il certificato di accreditamento di conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il 18 giugno 2009 da «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di certificazione di prodotti, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali ed alimenti e mangimi trasformati;

Considerato che per «SIDEL S.p.a.», essendo intervenuto l'adeguamento del Manuale della qualità e dello statuto societario a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a «SIDEL S.p.a.» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT - SDL.

2. «SIDEL S.p.a.» nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e *curricula vitae* del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformità accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art. 27, comma 5, del Reg. CE 834/07.

3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14, del Reg. CE 834/07.

4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A11788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Rieti S.p.A., con sede legale in Rieti, e con capitale sociale di € 47.339.291;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11827

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A., con sede legale in Viterbo, e con capitale sociale di € 49.407.056;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Viterbo S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11828

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A., con sede legale in Ascoli Piceno, e con capitale sociale di € 70.755.020;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11829

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Foligno S.p.A., con sede legale in Foligno, e con capitale sociale di € 17.720.820;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11830

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Spoleto S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Spoleto S.pA., con sede legale in Spoleto, e con capitale sociale di € 42.489.053;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Spoleto S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11831

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A., con sede legale in Terni, e con capitale sociale di € 21.000.000;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11832

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.A., con sede legale in Città di Castello, e con capitale sociale di € 23.750.000;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

09A11833

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2009.

Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 13-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali fuori dal territorio dello Stato;

Visto l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalità per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

EMANA
le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Finalità

1. La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-*bis*, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

Art. 2.

Destinatari delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001.

Art. 3.

Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1, dell'art.13-*bis*, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:

a) rimpatrio con liquidazione;

b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

Art. 4.

Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni

1. Il rimpatrio con liquidazione delle attività finanziarie o patrimoniali deve essere segnalato con la Matrice Valutaria (MV) e con la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (Comunicazione UIC R.V. 1998/3 del 31 marzo 1998 ed Istruzioni UIC R.V. 1998/1 del 27 febbraio 1998 e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle operazioni di rimpatrio sono elencate nell'Allegato al presente provvedimento, lettera A. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario (operazione canalizzata), la segnalazione deve essere effettuata, mediante MV e CVS, dall'intermediario bancario che interviene nel regolamento. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga con strumenti diversi dal bonifico bancario - consegna di mezzi di pagamento, etc. (operazione decanalizzata), la segnalazione statistica deve essere effettuata solo mediante CVS dall'intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la dichiarazione riservata di cui all'art. 13, del decreto legge n. 350/2001, convertito nella legge n. 409/2001.

2. Qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle attività finanziarie nel territorio dello Stato, senza liquidazione delle stesse (o senza dar luogo a versamento di denaro), la segnalazione deve essere effettuata secondo le modalità previste per la regolarizzazione delle attività mantenute all'estero, di cui al successivo comma. Rientra in questo caso anche la fattispecie in cui un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato.

3. La regolarizzazione delle attività finanziarie e degli immobili mantenute all'estero deve essere segnalata dagli intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata. Lo schema della rilevazione e le relative istruzioni di compilazione sono indicati nell'Allegato, lettera B1. Per la trasmissione delle segnalazioni gli intermediari devono avvalersi di un'applicazione disponibile sul sito web della Banca d'Italia, secondo le modalità indicate nell'Allegato, lettera B2.

4. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia con frequenza mensile:

entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per l'invio della MV e CVS, per le operazioni di rimpatrio con liquidazione;

entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della dichiarazione riservata, per le operazioni di regolarizzazione e per quelle di rimpatrio mediante trasferimento delle attività finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione delle stesse.

Art. 5.

Sanzioni

1. Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6, dell'art. 11, del d.lgs. n. 195/2008.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 28 settembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

ALLEGATO

A) SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO CON LIQUIDAZIONE

Elenco delle causali valutarie da utilizzare per la segnalazione in Matrice Valutaria e Comunicazione Valutaria Statistica delle operazioni di rimpatrio con liquidazione

Codice	Descrizione
3601	d.l. 78/2009 Cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli – non banche
3605	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di titoli azionari e di quote di fondi comuni – non banche
3607	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di titoli obbligazionari – non banche
3609	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di strumenti mercato monetario con codifica ISIN – non banche
3611	d.l. 78/2009 Disinvestimenti di strumenti mercato monetario senza codifica ISIN – non banche
3622	d.l. 78/2009 Margini iniziali su strumenti derivati trattati su mercati esteri - non banche
3625	d.l. 78/2009 Premi su strumenti derivati emessi da non residenti - non banche
3627	d.l. 78/2009 Liquidazioni per differenza su altri strumenti derivati emessi da non residenti - non banche
3629	d.l. 78/2009 Altri regolamenti connessi a strumenti derivati emessi da non residenti - non banche
3632	d.l. 78/2009 Liquidazioni per differenza su strumenti derivati connessi a tassi d'interesse emessi da non residenti - non banche
3642	d.l. 78/2009 Ammortamenti di prestiti a breve termine - non banche
3643	d.l. 78/2009 Ammortamenti di prestiti a medio e lungo termine - non banche
3645	d.l. 78/2009 Riporti e pronti contro termine su titoli esteri (estinzioni) - non banche
3647	d.l. 78/2009 Riporti e pronti contro termine su titoli italiani (estinzioni) - non banche
3651	d.l. 78/2009 Disinvestimenti in beni e diritti immobiliari – non banche
3652	d.l. 78/2009 Movimentazione conti correnti e depositi all'estero di residenti – non banche
3660	d.l. 78/2009 Altre attività a breve termine (investimenti italiani) – non banche
3662	d.l. 78/2009 Altre attività a medio/lungo termine (investimenti italiani) – non banche

Per le attività patrimoniali diverse da beni e diritti immobiliari utilizzare la causale 3652.

B) SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REGOLARIZZAZIONE E DI RIMPATRIO SENZA LIQUIDAZIONE

B1) Schema di rilevazione e istruzioni di compilazione

Schema di rilevazione

Le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio senza liquidazione devono essere segnalate secondo lo schema matriciale sotto riportato.

	Voce	**Sotvoc**	Residenza	Divisa	Durata	Settore istituzionale	Valuta di denominazione	Tipologia investimento	Codice ISIN	Residenza depositario	Paese emittente	Paese debitore	Paese ubicazione
Denaro	**7600**	**00**	**1**	1	3		X						X
Depositi in conto corrente	**7602**	**00**	**1**	1	3								X
Attivita' finanziarie provviste di codice ISIN													
Azioni (quotate e non quotate), quote OICR													
- quantità	**7604**	**02**	**1**	1	3			X	X	X			X
- valore	**7604**	**04**	**1**	1	3			X	X	X			X
Titoli obbligazionari (bond, titoli di stato, etc.)													
- valore nominale	**7604**	**06**	**1**	1	3			X	X	X			X
- valore	**7604**	**08**	**1**	1	3			X	X	X			X
Altre attività diverse da azioni, quote di OICR e titoli obbligazionari	**7604**	**10**	**1**	1	3			X	X	X			X
Attivita' finanziarie prive di codice ISIN													
Azioni non quotate, quote di OICR, quote di partecipazione in società non rappresentate da titoli	**7606**	**02**	**1**	1	3	X	X	X		X	X		X
Titoli obbligazionari	**7606**	**04**	**1**	1	P	X	X	X		X	X		X
Altre attività (polizze, prestiti, etc.)	**7606**	**06**	**1**	1	P	X	X	X				X	
Strumenti derivati	**7608**	**00**	**1**	1	3							X	
Immobili, quote di diritti reali e multiproprietà	**7610**	**00**	**1**	1	3								X

Lo schema rappresenta in modo sintetico i fenomeni oggetto di rilevazione (segnalazioni) ed i relativi dettagli informativi richiesti (variabili). Le segnalazioni e le variabili sono rappresentate, rispettivamente, come righe e colonne della matrice. Sono indicate con il simbolo X le combinazioni segnalazione-variabile da rilevare.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro, senza decimali, arrotondando all'unità più vicina. La valorizzazione di tutti gli importi e la controvalutazione in euro delle attività finanziarie denominate in valuta, tranne i casi in cui è richiesto il "valore nominale", devono essere effettuate con i criteri previsti per la compilazione della "dichiarazione riservata". Le quantità devono essere espresse all'unità.

Segnalazioni

Voce 7600 Denaro

Devono essere incluse in questa voce le banconote (euro o altre valute) detenute all'estero (in cassette di sicurezza, casseforti, etc.). E' prevista l'articolazione per valuta di denominazione. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è detenuta l'attività regolarizzata (paese ubicazione).

Voce 7602 Depositi in conto corrente

Devono essere inclusi in questa voce i depositi in conto corrente (in euro o in valuta) detenuti presso intermediari bancari non residenti. E' prevista l'articolazione per paese dell'intermediario presso cui è detenuto il deposito regolarizzato (paese ubicazione).

Voce 7604 Attività finanziarie provviste di codice ISIN

Devono essere inclusi in questa voce i titoli di capitale (azioni, quote di OICR, etc.), di debito (titoli di stato, obbligazioni, etc.) e le altre attività provviste del codice identificativo internazionale ISIN. E' prevista l'articolazione per *Codice ISIN*, per *tipologia di investimento* ("investimento diretto"; "investimento di portafoglio") e per *residenza del depositario*. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è/era detenuta l'attività regolarizzata/rimpatriata (paese ubicazione). La voce è articolata come segue.

Sottovoci *02* *Azioni (quotate e non quotate), quote OICR - quantità*
04 *Azioni (quotate e non quotate), quote OICR - valore*

Sottovoci *06* *Titoli obbligazionari (bond, titoli di stato, etc.) – valore nominale*
08 *Titoli obbligazionari (bond, titoli di stato, etc.) – valore*

Sottovoce *10* *Altre attività diverse da azioni, quote di OICR e titoli obbligazionari*

Voce 7606 Attività finanziarie prive di codice ISIN

Devono essere inclusi in questa voce i titoli di capitale (azioni, quote di OICR, etc.), di debito (titoli di stato, obbligazioni, etc.), e le altre attività (polizze, prestiti, etc.) prive del codice identificativo internazionale ISIN. E' prevista l'articolazione per *tipologia di investimento* ("investimento diretto"; "investimento di portafoglio"; "altro investimento"), *settore istituzionale*, *valuta di denominazione*.

Sottovoce 02 Azioni non quotate, quote di OICR, quote di partecipazione in società non rappresentate da titoli
E' prevista l'articolazione per *residenza del depositario*, *paese emittente*. E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è/era detenuta l'attività regolarizzata/rimpatriata (paese ubicazione).

Sottovoce 04 Titoli obbligazionari
E' prevista l'articolazione per *residenza del depositario, durata*, *paese emittente.* E' inoltre richiesto il dettaglio del paese in cui è/era detenuta l'attività regolarizzata/rimpatriata (paese ubicazione).

Sottovoce 06 Altre attività (polizze, prestiti, etc.)
Sono comprese le attività prive di codice ISIN diverse da azioni, quote di OICR, quote di partecipazioni in società non rappresentate da titoli e titoli obbligazionari. E' prevista anche l'articolazione per *durata* e *paese debitore.*

Voce 7608 Strumenti derivati

Devono essere inclusi in questa voce i contratti derivati stipulati con controparti estere e soggetti a regolarizzazione/rimpatrio senza liquidazione. E' prevista l'articolazione per *paese debitore*.

Voce 7610 Immobili, quote di diritti reali e multiproprietà

Devono essere incluse in questa voce le proprietà immobiliari (immobili, quote di diritti reali, multiproprietà) oggetto di regolarizzazione. E' prevista l'articolazione per paese di ubicazione.

Variabili (Sistema delle codifiche)

Residenza e Valuta (previste nella parte fissa del "record di movimento" – lunghezza 2)
Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

Durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" – lunghezza 2)
Indicare convenzionalmente "3", tranne che per le voci 760604 e 760606 (lettera P, nello schema matriciale) nelle quali la variabile si riferisce alla durata originaria ed assume i valori:

5 *fino ad 1 anno*
18 *oltre 1 anno*

Valuta di denominazione (codice campo 007 - lunghezza 3)
Valuta in cui è denominata l'attività. Assume i valori previsti nella tabella "valute" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi. Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico delle Valute (codici UIC)

Settore istituzionale (codice campo 1182 - lunghezza 5)
Classificazione del settore istituzionale del debitore. Assume i valori:

1820 *Pubblica amministrazione*
903 *Autorità monetarie*
1900 *Altre istituzioni finanziarie monetarie*
1901 *Altri settori*

Codice ISIN (codice campo 032 - lunghezza 12)
Codifica unica internazionale dei titoli. La codifica è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Paese emittente (codice campo 75 - lunghezza 3)
Corrisponde al paese del soggetto che ha emesso i titoli di capitale o di debito oggetto di segnalazione. Assume i valori previsti nella tabella "Paesi" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi. Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico dei Paesi (codici UIC).

Tipologia di investimento (codice campo 139 - lunghezza 2)
Classificazione del tipo di investimento in base all'esistenza di un rapporto di partecipazione tra il possessore dell'attività e la controparte (emittente del titolo o debitore). Assume i valori:

5 *investimento diretto (*se il possessore delle attività detiene una quota di partecipazione maggiore o uguale al 10% nel capitale della controparte);
6 *investimento di portafoglio* (nel caso dei titoli, se il possessore delle attività non detiene una quota di partecipazione maggiore o uguale al 10% nel capitale della controparte);
7 *altro investimento* (nel caso delle altre attività, se il possessore delle attività non detiene una quota di partecipazione maggiore o uguale al 10% nel capitale della controparte).

Paese debitore (codice campo 987 - lunghezza 3)
Corrisponde al paese del soggetto che ha contratto il debito nei casi diversi da titoli di capitale o titoli di debito. Assume i valori previsti nella tabella "Paesi" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi. Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico dei Paesi (codici UIC).

Paese ubicazione (codice campo 997 - lunghezza 3)
Corrisponde al paese in cui era detenuta l'attività rimpatriata o è mantenuta l'attività regolarizzata. Assume i valori previsti nella tabella "Paesi" consultabile nel sito della Banca d'Italia seguendo il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi . Anagrafe titoli e ISIN > Tabelle > Visualizzazione e scarico dei Paesi (codici UIC), con l'**esclusione** del valori relativi all'**Italia** e a **Campione d'Italia**.

Residenza del depositario (codice campo 1059 - lunghezza 3)
Residenza del depositario presso cui sono in custodia le attività dopo l'effettuazione del rimpatrio o della regolarizzazione. Assume i valori:

81 intermediario residente
83 intermediario non residente

In caso di rimpatrio senza liquidazione la variabile assume, per definizione, il valore "intermediario residente" (81). In caso di regolarizzazione la variabile assume, per definizione, il valore "intermediario non residente" (83). Nei casi di rimpatrio nei quali l'attività è mantenuta all'estero e detenuta in custodia (sub-deposito) presso un intermediario residente, la variabile assume il valore "intermediario residente" (81).

B2) Modalità di inoltro delle segnalazioni

Per la predisposizione e la trasmissione dei dati alla Banca d’Italia, gli intermediari segnalanti devono utilizzare l’applicazione "INFOSTAT". Questa applicazione è attivabile dalla pagina web “Raccolta dati via internet” accessibile dal sito della Banca d’Italia tramite il percorso “Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via Internet” [1]. L’applicazione è altresì attivabile tramite l'indirizzo internet https://infostat.bancaditalia.it.

INFOSTAT consente la compilazione guidata delle segnalazioni (data-entry), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (diagnostico) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d’Italia.

Qualora gli intermediari non intendessero avvalersi della funzionalità di data-entry, i file da trasmettere dovranno essere prodotti secondo il tracciato record previsto nella Circolare n. 154 del 22.11.1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e reperibile sul predetto sito seguendo il percorso “Home > Statistiche > Raccolta dati presso gli intermediari > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Normativa di riferimento > Normativa secondaria Banca d’Italia – Banche” (url:”http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/c154”)[2].

I file prodotti senza l’utilizzo della funzionalità di data-entry dovranno comunque essere trasmessi alla Banca d’Italia attraverso l’impiego dell’applicazione INFOSTAT (funzionalità di upload).

Maggiori dettagli sulle funzionalità dell’applicazione INFOSTAT sono disponibili nel relativo “Manuale Utente Internet” disponibile all’indirizzo sopra richiamato.

L’accesso all’applicazione INFOSTAT è consentito previa autenticazione sul sito della Banca.
Gli intermediari segnalanti cui sia già stato attribuito il PIN per l’autenticazione a INFOSTAT per altre rilevazioni, possono utilizzare l’applicazione mediante il nome utente e la password scelti precedentemente.

---

[1] La pagina “Raccolta dati via Internet” è organizzata per categoria di intermediari segnalanti sia con riferimento all’accesso all’applicazione che con riferimento alla documentazione di corredo. Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che, per quanto concerne la rilevazione in argomento, gli intermediari devono far riferimento alla **vers. 2 (INFOSTAT) della Raccolta dati via Internet e della relativa documentazione di corredo.**

[2] In questo caso (cioè qualora gli intermediari non intendessero avvalersi della funzionalità di data entry disponibile nell’applicazione INFOSTAT):

- il campo “**CODICE APPLICAZIONE**” previsto per la compilazione del record di “testa” (ANABI) e del record di “coda” (CODBI) deve essere valorizzato con il codice **465**;
- il campo “**TIPBAINF**” (base informativa del record “identificativo movimento” -tipo record 001-) deve essere valorizzato con il codice “**E3**“ (“Rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del d.l. 78/2009”);
- il campo “**NUMINV**” (numero invio per tipo messaggio 001 e 002) deve essere valorizzato sempre a “00”;
- il campo “**NUMLOT**” (numero lotto per tipo messaggio 002) deve essere valorizzato sempre a “00”; il
- campo “NUMPROT” (numero di protocollo di riferimento per il tipo messaggio 002) deve essere valorizzato sempre a “0000000000000”.

Gli intermediari segnalanti che non sono ancora abilitati all'applicazione INFOSTAT, anche nel caso in cui si avvalgono della rete internet per altre segnalazioni alla Banca d'Italia, devono procedere all'autenticazione. A tale scopo, dovranno al più presto, e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dell'invio della prima segnalazione (31 ottobre 2009), avanzare formale richiesta di attribuzione del PIN di accesso all'applicazione "INFOSTAT", utilizzando l'apposito modulo ("MODULO PER L'UTILIZZO DI RACCOLTA DATI VIA INTERNET vers.2 - applicazione INFOSTAT") reperibile sul sito della Banca d'Italia tramite il percorso "Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via Internet".

Il suddetto modulo dovrà essere compilato elettronicamente, o comunque in maniera leggibile, a carattere stampatello. Nel modulo dovrà essere indicato l'indirizzo della Direzione Generale.[3]

Il modulo compilato va inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; una copia del modulo stesso deve essere stampata, firmata e inviata via fax alla Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (numero fax 0647926713).

La Banca d'Italia provvederà a trasmettere il PIN di accesso in busta sigillata all'indirizzo e all'attenzione del destinatario indicato dagli intermediari segnalanti nel modulo stesso.

Si precisa che **l'indirizzo e-mail dell'intermediario segnalante (da riportare nel modulo in questione) deve indicare una casella funzionale destinata esclusivamente allo scambio ufficiale delle informazioni con la Banca d'Italia mediante l'applicazione INFOSTAT; tale indirizzo e-mail è unico per tutte le rilevazioni che vengono (e in futuro verranno) gestite con tale applicazione e dovrà essere tenuto sotto costante monitoraggio.**

Le comunicazioni inviate dalla Banca d'Italia agli intermediari segnalanti, con riferimento alla rilevazione in oggetto (rilievi sui dati, etc.), oltre ad essere visibili mediante l'applicazione INFOSTAT, verranno trasmesse a tale indirizzo e-mail. Unicamente a fini di speditezza dello smistamento di tali comunicazioni, la Banca d'Italia provvederà a trasmetterle anche all'indirizzo e-mail del soggetto accreditato che ha curato l'invio dei dati.

Per tutte le questioni inerenti l'accesso ad INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'help desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it, tel. 0647926459).

Per i quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche, all'utilizzo del data-entry e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni occorre fare riferimento al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione Statistiche sull'Estero (indirizzo e-mail: matval@bancaditalia.it; tel. - 0647928754 - 0647928234 -0647926249 - 0647926135).

Per l'assistenza all'utilizzo della funzione di autoregistrazione, è possibile inviare una mail all' indirizzo autoregistrazione@bancaditalia.it.

[3] Per gli intermediari che non hanno Direzione Generale deve essere indicato l'indirizzo della Sede Legale

09A11826

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 settembre 2009.

Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS. (Deliberazione n. 527/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 e successive modificazioni del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 183/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente al «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 315/09/CONS recante l'avvio della consultazione pubblica inerente al «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009;

Vista la delibera n. 403/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2009 recante la proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 183/08/CONS, dottoressa Raffaella Sibilla della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti, la quale ha assunto nuovi e diversi incarichi istituzionali;

Rilevata la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 403/09/CONS, al fine di completare gli adempimenti inerenti al procedimento in corso e di espletare gli ulteriori approfondimenti istruttori emersi dai richiamati atti;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare la proroga in trenta giorni e che la stessa decorrerà a partire dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni fissato dalla delibera n. 403/09/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2009;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 183/08/CONS è assegnata all'ing. Giancarlo Ferraiuolo della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

Art. 2.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 183/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, fissato in centottanta giorni e prorogato di quarantacinque giorni con delibera n. 403/09/CONS del 17 luglio 2009, viene ulteriormente prorogato di trenta giorni.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 183/08/CONS.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 183/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

09A11779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 28 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 settembre 2009

Dollaro USA	1,4650
Yen	131,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,252
Corona danese	7,4424
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92265
Fiorino ungherese	269,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7059
Zloty polacco	4,2097
Nuovo leu romeno	4,2015
Corona svedese	10,2295
Franco svizzero	1,5114
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5275
Kuna croata	7,2898
Rublo russo	44,1120
Lira turca	2,1868
Dollaro australiano	1,6906
Real brasiliano	2,6264
Dollaro canadese	1,6027
Yuan cinese	10,0023
Dollaro di Hong Kong	11,3542
Rupia indonesiana	14255,42
Rupia indiana	69,9590
Won sudcoreano	1752,28
Peso messicano	19,8910
Ringgit malese	5,0982
Dollaro neozelandese	2,0548
Peso filippino	69,758
Dollaro di Singapore	2,0791
Baht tailandese	49,195
Rand sudafricano	10,8810

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11810

Cambi di riferimento del giorno 29 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 settembre 2009

Dollaro USA	1,4549
Yen	130,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,180
Corona danese	7,4440
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91180
Fiorino ungherese	269,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7063
Zloty polacco	4,2135
Nuovo leu romeno	4,1926
Corona svedese	10,2330
Franco svizzero	1,5124
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5150
Kuna croata	7,2708
Rublo russo	43,8814
Lira turca	2,1680
Dollaro australiano	1,6690
Real brasiliano	2,6088
Dollaro canadese	1,5861
Yuan cinese	9,9341
Dollaro di Hong Kong	11,2758
Rupia indonesiana	14148,90
Rupia indiana	70,0030
Won sudcoreano	1725,71
Peso messicano	19,7575
Ringgit malese	5,0711
Dollaro neozelandese	2,0361
Peso filippino	69,240
Dollaro di Singapore	2,0641
Baht tailandese	48,906
Rand sudafricano	10,8180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11812

Cambi di riferimento del giorno 30 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 settembre 2009

Dollaro USA	1,4643
Yen	131,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,164
Corona danese	7,4443
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90930
Fiorino ungherese	269,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7079
Zloty polacco	4,2295
Nuovo leu romeno	4,2180
Corona svedese	10,2320
Franco svizzero	1,5078
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4600
Kuna croata	7,2580
Rublo russo	43,9800
Lira turca	2,1734
Dollaro australiano	1,6596
Real brasiliano	2,6050
Dollaro canadese	1,5709
Yuan cinese	9,9958
Dollaro di Hong Kong	11,3485
Rupia indonesiana	14130,03
Rupia indiana	70,0010
Won sudcoreano	1723,95
Peso messicano	19,7454
Ringgit malese	5,0679
Dollaro neozelandese	2,0287
Peso filippino	69,318
Dollaro di Singapore	2,0654
Baht tailandese	48,988
Rand sudafricano	10,8984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11811

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 125 del 21 settembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

INTERCEPTOR: A.I.C. n. 10139018, A.I.C. n. 101139020, A.I.C. n. 101139032, A.I.C. n. 101139044, A.I.C. n. 101139057, A.I.C. n. 101139069, A.I.C. n. 101139071, A.I.C. n. 101139083;

LOPATOL: A.I.C. n. 101136012, A.I.C. n. 101136024, A.I.C. n. 101136036, A.I.C. n. 101136048, A.I.C. n. 101136051, A.I.C. n. 101136063, A.I.C. n. 101136075, A.I.C. n. 101136087;

SULFACLOROPIRAZINA 12,5%: A.I.C. n. 102679014, A.I.C. n. 102679026, A.I.C. n. 102679038, A.I.C. n. 102679040, A.I.C. n. 102679053;

MASTRICEF: A.I.C. n. 101350010, A.I.C. n. 101350022;

SENTINEL SPECTRUM: A.I.C. n. 103724011, A.I.C. n. 103724023, 103724035, A.I.C. n. 103724047;

TIAMUTIN 2%: A.I.C. n. 102696010, A.I.C. n. 102696022.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Novartis Animal Health S.p.a., largo U. Boccioni, 1 - Origgio (Varese) - codice fiscale n. 02384400129, sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali entro i tre anni successivi alla loro autorizzazione.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11773

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 126 del 21 settembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

ALTAVIT: A.I.C. n. 100171038;

AMPIDIETAN: A.I.C. n. 102497017;

FLUMECHINA 20%: A.I.C. n. 102828011 e A.I.C. n. 102828023;

FLUMECHINA 50%: A.I.C. n. 102833011;

ERITROMICINA 20%: A.I.C. n. 102940018;

OXITER 200: A.I.C. n. 102759014;

AMPROLIUM 12%: A.I.C. n. 102528015.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Dox-Al Italia S.p.a., largo Donegani, 2 - Monza Brianza, codice fiscale n. 02117690152, sono decadute.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11776

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 127 del 21 settembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

SPIRAMICINA 20%: A.I.C. n. 103397016 e A.I.C. n. 103397028;

SPIRAMICIN 200: A.I.C. n. 103392015 e A.I.C. n. 103392027;

TETRAZOO: A.I.C. n. 102755016, A.I.C. n. 102755028 e A.I.C. n. 102755030.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Chemicals Laif S.r.l., viale dell'Artigianato, 13 - Vigonza (Padova), codice fiscale n. 02580270284, sono decadute.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11775

Revoca, su rinuncia, della registrazione del presidio medico chirurgico «Racumin®»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico: RACUMIN® reg. 2899; decreto n. DGFDM-VII/230.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 00506900018 titolare della registrazione.

09A11770

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 25 maggio 2009, recante: «Aggiornamento della Rete regionale di trasporto»

Gli allegati richiamati nelle premesse, nonchè nell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 25 maggio 2009, relativo all'aggiornamento della Rete regionale di trasporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2009, sono stati pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/- Aree tematiche - Energia e Ris. Minerarie - Normativa attuazione.

09A11842

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale, concernente il progetto dell'autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0024856 del 21 settembre 2009 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto dell'Autostrada A4 Milano – Bergamo - Brescia ampliamento a 4 corsie lotto 2 e 3 dal km 23+800 al km 47+150 adeguamento e miglioramento della rotatoria esistente sulla S.P. n. 2 Monza Trezzo sull'Adda spostamento dell'esistente posto neve e manutenzione in prossimità dell'ex svincolo di Trezzo sull'Adda, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a. con sede in via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minarnbiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A11780

Provvedimento negativo di compatibilità ambientale del progetto della diga di Abbaluchente sul fiume Posada

Con il decreto n. 0001133 del 17 settembre 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto della diga di Abbaluchente sul fiume Posada (Nuoro), da realizzarsi nei comuni di Bitti, Lodè, Torpè (Nuoro) e Padru (Sassari), presentata dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, con sede in via Santa Barbara 30, 08100.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A11781

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio della consultazione pubblica, concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti, ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

Si comunica l'avvio della consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. Il procedimento di individuazione delle piattaforme emergenti è stato avviato con delibera n. 140/09/CONS. La delibera n. 526/09/CONS, che avvia la consultazione pubblica, è stata pubblicata, in data 30 settembre 2009, sul sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

09A11825

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-236) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.